

CIRCOLO VELA BELLANO Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA-SEDE.

È costituita, con sede in Bellano in via Tommaso Grossi s.n.c. e con durata illimitata, l'Associazione sportiva denominata "**CIRCOLO VELA BELLANO Associazione Sportiva Dilettantistica**", apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'associazione si prefigge di perseguire, le seguenti finalità:

- promuovere in ogni forma la diffusione e a pratica dello sport della vela e delle attività sportive ad essa inerenti, compresa la gestione di scuole vela;
- offrire ai soci, nella sede e presso la base nautica, con le attrezzature adeguate, le attività logistiche per le imbarcazioni, di esercitazione, ricreative, di ristorazione ed educative connesse alle finalità istituzionali dell'Associazione nel limite delle risorse disponibili;
- svolgere quelle attività, connesse col fine sociale, dirette a supportare gli interventi di protezione civile e di controllo delle acque.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Art. 2 - SOCI

Sono associate le persone fisiche che, condividendo i fini e l'attività dell'ente associativo, fanno domanda di ammissione e versano la quota di partecipazione stabilita dall'Assemblea dei Soci.

La validità dell'assunzione della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea e votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 3 - CATEGORIE SOCI

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Familiari (conviventi), Soci Juniores, Soci Cadetti.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed obblighi e sono ugualmente tenuti all'osservanza del presente Statuto e del regolamento interno che da esso deriva.

Tutti i soci fanno domanda scritta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio

Direttivo, accettando le particolari condizioni in esso contenute e versando la quota sociale prevista.

La richiesta di adesione implica che il candidato socio dichiari di voler partecipare alla vita associativa e di accettarne, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento, nonché i principi etici e culturali in esso contenuti, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Art. 4 - QUOTE ASSOCIATIVE.

Tutte le categorie di Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenute al pagamento di una quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite di anno in anno dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e previste dal Regolamento interno.

Art. 5 - RECESSO, MOROSITA', ESCLUSIONE.

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Si ha esclusione automatica in caso di morosità nel pagamento delle quote sociali e degli altri oneri derivanti dall'utilizzo della base nautica come specificato dal Regolamento. La morosità non necessita di dichiarazioni specifiche e si determina in automatico ove non si provveda a versare la quota associativa entro i termini stabiliti annualmente dall'assemblea. La qualifica di socio si perde se lo stesso non regolarizza il versamento di quanto dovuto entro la fine dell'esercizio.

Si ha esclusione facoltativa, su decisione del Consiglio direttivo, in caso di giusta causa, nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri infra previsto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 6 - DIRITTO DI VOTO.

I Soci hanno diritto ad un voto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, se in regola con la quota associativa.

In occasione della prima assemblea dell'anno possono votare i soci in regola con la quota associativa scaduta alla fine dell'esercizio precedente.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due delega. Il Socio che intendesse delegare altro Socio nelle assemblee dovrà compilare e firmare l'apposita delega che dovrà essere presentata al Presidente dell'Assemblea almeno mezzora prima dell'ora d'inizio dei lavori assembleari, prevista nell'avviso di convocazione.

La delega non è ammessa in caso di elezione del Presidente, dei membri del consiglio direttivo e delle altre cariche elettive previste, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art.7 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche su terreni in concessione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da corrispettivi specifici correlati all'attività istituzionale;

- c) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte per legge.

Art. 8 - ESERCIZIO SOCIALE.

L'Esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo sottopone alla assemblea dei soci, entro i termini previsti dallo Statuto, il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché le relative relazioni illustrative.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell'Associazione, con esclusione dell'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni.

A tutte le cariche elettive potranno candidarsi esclusivamente gli associati maggiorenni, con almeno due anni di anzianità salvo espressa deroga del Consiglio Direttivo, con esclusione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

E' sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività del Circolo Vela Bellano Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci di tutte le categorie.

Può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Si dovrà dare comunicazione della convocazione dell'Assemblea ai soci comunicando l'ora, il luogo, nonché l'ordine del giorno, mediante affissione del comunicato di convocazione all'albo di segreteria, via e-mail tramite indirizzo comunicato dal socio, o con altri mezzi ritenuti utili allo scopo, almeno dieci giorni prima della data fissata.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

In prima convocazione le delibere sono prese con maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è validamente assunta qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria è annualmente chiamata ad approvare su proposta del Consiglio

Direttivo:

- 1) il Rendiconto economico consuntivo (conto consuntivo);
- 2) la Previsione di entrate e uscite (bilancio preventivo);
- 3) le quote associative annuali;
- 4) il programma delle future attività;
- 5) le questioni di ordine generale attinenti l'attività sociale ed i settori in cui la stessa si esplica e che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.

Delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge e dallo Statuto.

Elegge, quando decaduti:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) i Revisori dei conti;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

La presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni vengono disciplinati da un apposito regolamento elettorale predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto della seguente regolamentazione: il Presidente effettivo è eletto (con voto segreto) in prima votazione se ottiene il 51% dei voti dei soci presenti. Se nessun candidato raggiunge il 51% dei voti, si procede ad una seconda votazione nella quale sono candidati soltanto i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. Il candidato che, in questa seconda votazione, avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà nominato Presidente.

Le elezioni delle altre cariche sociali si terranno in una unica votazione successiva e saranno eletti quei soci che otterranno il maggior numero di voti.

Saranno nominati alla carica di:

- Consiglieri: i primi nove candidati che abbiano raggiunto un maggior numero di voti;
- Revisori dei Conti: i primi tre candidati che abbiano raggiunto un maggior numero di voti;
- Probiviri: i primi tre candidati che abbiano raggiunto un maggior numero di voti.

Un socio non potrà ricoprire contemporaneamente più di una carica elettiva.

Tutte le cariche vengono esplicitate a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese nella misura che sarà determinata al momento della nomina o con eventuale delibera successiva dell'Assemblea.

Art. 11- ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

Anche in sede straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

- a) Si dovrà dare comunicazione della convocazione dell'Assemblea ai soci comunicando l'ora il luogo nonché l'ordine del giorno mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo di segreteria o con altri mezzi ritenuti utili allo scopo almeno dieci giorni prima.
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione od in Sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, qualora lo ritengano opportuno, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, oppure, se ne sia stata fatta richiesta scritta a quest'ultimo, da almeno due terzi dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria può:

- a) modificare lo Statuto in tutte le sue parti;
- b) decidere lo scioglimento anticipato della Associazione o la fusione con altre

Associazioni aventi un analogo oggetto sociale;

c) revocare la nomina del Presidente e contestualmente allo scioglimento dell'intero Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri: in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà nominare, per la sola gestione ordinaria dell'Associazione, un Commissario che durerà in carica non oltre un anno e convocherà una Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi organi elettivi che entreranno in carica con effetto immediato;

d) deliberare su questione di particolare urgenza e rilevanza.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è validamente assunta qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, la deliberazione è validamente assunta a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - VERBALI D'ASSEMBLEA.

Su di un registro apposito verranno verbalizzate le delibere dell'Assemblea generale dei soci, firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da un massimo di dieci membri (salvo quanto più sotto indicato) tra cui:

- il Presidente dell'Associazione, come membro di diritto
- nove membri appartenenti alle categorie di soci.

La nomina e la revoca degli amministratori sono, inderogabilmente, di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta di un minimo di tre consiglieri, con la maggioranza favorevole dei suoi votanti, può cooptare fino ad un massimo di due membri, i quali per rappresentatività, per la loro figura o per competenze specifiche, vengono giudicati utili al conseguimento dello scopo sociale, estendendo il numero dei consiglieri fino ad un massimo di dodici.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di quattro anni.

I Consiglieri eletti che si assentano tre volte consecutive senza motivo riconosciuto valido dal Consiglio Direttivo decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti. Il primo dei non eletti subentra anche nel caso in cui un consigliere eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi altro motivo. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio provvede direttamente mediante cooptazione.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno, o a richiesta di almeno tre consiglieri o del Presidente o del Vicepresidente. La comunicazione dovrà avvenire con preavviso di almeno 7 giorni.

Per la validità delle delibere è richiesta la presenza di almeno cinque consiglieri che deliberano a maggioranza. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Spetta al Consiglio:

- nominare, su proposta del Presidente, i responsabili dei Centri:
 - personale gestionale per la base;

- gli istruttori o altro personale collaborativo, stabilendone le modalità sia per la forma che per la durata, nonché per i compensi. E' comunque facoltà del Presidente interrompere in qualsiasi momento tale rapporto;
 - proporre le quote individuali associative all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
 - redigere il Rendiconto Consuntivo e la Previsione di Spesa e deliberare eventuali modifiche del Preventivo di Spesa ogni qualvolta si rendano necessarie nel corso dell'esercizio. Non potrà in ogni caso essere deliberato un bilancio preventivo che presenti un saldo passivo;
 - decidere l'importo massimo che il Presidente ha a disposizione per le operazioni di spesa nell'ambito della gestione ordinaria dell'Associazione. Questo importo rappresenta un tetto su ogni operazioni di spesa. Le eventuali operazioni che richiedano un importo superiore devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare acquisti e vendite di beni mobili nonché permuta e affittanze;
 - proporre all'Assemblea acquisti di immobili, la concessione di ipoteche e la richiesta e stipulazione di mutui;
 - proporre e realizzare iniziative in partecipazione con altre Associazioni;
 - porre in essere atti di straordinaria amministrazione e deliberare la relativa spesa;
 - definire le procedure amministrative e contabili per una corretta gestione dell'associazione;
 - redigere la relazione sull'attività dell'associazione;
 - proporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche di Statuto, lo scioglimento dell'associazione o la fusione con altre associazioni;
 - far osservare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento.
- Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Segretario della seduta e dal Presidente.

Art. 14 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente rende esecutive le decisioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti di spesa deliberati.

Il Presidente ha pieni poteri nella gestione ordinaria dell'Associazione, con l'obbligo di sottostare al tetto di spesa delegato dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta:

- nominare i responsabili dei settori o centri di attività, definendone, di volta in volta, le competenze;
- nominare il Segretario, il Tesoriere ed il Medico Sociale;
- convocare, almeno quattro volte all'anno, e presiedere il Consiglio Direttivo.

Art. 15 - IL VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel disimpegno della sua carica e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ad esso è conferita la delega di tutti i poteri delegabili del Presidente. Può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - IL SEGRETARIO.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed è responsabile dell'organizzazione nonché del funzionamento della Segreteria del Circolo e ne custodisce l'archivio ed ogni documento.

Il Segretario è responsabile dell'applicazione delle tariffe deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 17 - IL TESORIERE.

Il Tesoriere redige il Progetto di Previsione di spesa ed il Rendiconto Annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, collabora con Presidente e Vicepresidente all'amministrazione del Circolo ed è consegnatario dei beni sociali di cui redige annualmente l'inventario.

E' responsabile dell'attuazione delle procedure amministrative e contabili deliberate dal Consiglio Direttivo.

Riscuote, rilasciando ricevute e quietanze, e paga i mandati autorizzati dal Presidente.

Deve prestarsi alla revisione e controlli del Collegio dei Revisori. È responsabile del fondo comune.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito sino a tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che durano in carica per quattro anni.

I Revisori eletti che si assentano tre volte consecutive senza motivo riconosciuto valido dal Collegio stesso decadono e sono sostituiti. Il primo dei non eletti subentra anche nel caso che un revisore eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi altro motivo. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo provvede direttamente mediante cooptazione.

Il Collegio esercita il controllo della gestione economica e finanziaria del Circolo ed in particolare dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I verbali delle riunioni vengono trascritti nell'apposito registro

Interviene in Assemblea per presentare la propria relazione sui bilanci preventivo e consuntivo e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei probiviri è composto sino a tre membri effettivi nominati dall'Assemblea che durano in carica per quattro anni.

I Probiviri eletti che si assentano tre volte consecutive senza motivo riconosciuto valido dal Collegio stesso decadono e sono sostituiti dai primi dei non eletti. Il primo dei non eletti subentra anche nel caso che un probiviro eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi altro motivo. Qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo provvede direttamente mediante cooptazione.

Detto organo è incaricato di dirimere ogni sorta di controversia entro trenta giorni dalla richiesta che il socio o l'organo interessato deve formulare in ogni caso di contesa, polemica, lite o disaccordo; in particolare, sentito, o inutilmente convocato, il socio interessato, il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) deplorazione
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi
- d) esclusione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori è richiesta la delibera dell'Assemblea.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Ordinaria dei Soci da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.

In casi di non ottemperanza a quanto sopra stabilito i Probiviri in carica decadranno dalla loro qualifica.

I Proviviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, con la maggioranza stabilita dall'Art.11, dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto esclusivamente a fini sportivi, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 21 - DANNI.

La responsabilità per danni causati a persone o cose da un Socio o da persona estranea all'Associazione e da esso introdotta, ricade sul Socio stesso.

Art. 22 - REGOLAMENTO INTERNO.

L'organizzazione ed il funzionamento del Circolo sono disciplinati da apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e del Tuir (Testo Unico delle imposte), in particolare quanto previsto dagli art. 143 Tuir e seguenti e dalle leggi speciali in materia di enti non commerciali.

F.to Marco GARRONE

F.to Lucia FOLLADORI